

11.05/2020 n. 4

CC 00776



Studio legale
Avv. Anna Pisapia
Via S. Margherita n. 36/A
84129- Salerno
cell.3208314903
pisapia.anna84@gmail.com
annapisapia@pec.ordineforense.salerno.it



TRIBUNALE DI SALERNO


SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

CON ISTANZA CAUTELARE EX ARTT. 700 E 669-QUATER C.P.C.

E AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C.

Per la sig.ra **Lucia Muscariello** nata a Montecorvino Rovella (SA) il 26/05/1972 (c.f. MSCLCU72E66F481S) e residente in Battipaglia (SA) alla Via Trasimeno n. 2 rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Pisapia (c.f. ^{*questo nome in calce*} PSPNNA84E53F912D) Ved elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Salerno (SA) alla Via S. Margherita n. 36/A la quale dichiara di ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento a mezzo email pisapia.anna84@gmail.com e/o a mezzo pec annapisapia@pec.ordineforense.salerno.it



CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma alla Via Arenula n. 51 (C.F. 80185250588) domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Salerno al Corso Vittorio Emanuele n. 58;
- **AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI SALERNO, U.S.P. DI SALERNO** in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Salerno alla Via Monticelli, loc. Fuorni ;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Napoli alla Via Ponte della Maddalena n. 55 (C.F. 80039860632)

E NEI CONFRONTI



di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 ambiti territoriali italiani, per la classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA), Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017¹.

LITISCONSORTI

* * *

OGGETTO: Diritto all'inserimento del titolare del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 nella III fascia delle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento), cioè nelle graduatorie riservate ai docenti abilitati e utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo 297/1994.

FATTO

La sig.ra Lucia Muscariello ha conseguito il diploma di maturità magistrale presso l'Istituto Magistrale Statale "T. Confalonieri" di Campagna (SA) l'anno 1996/1997, con votazione 42/60.

E' altresì in possesso, della laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi del Molise in Campobasso.

Ha inoltre partecipato al concorso ordinario e titoli, indetto con d.d. del 06/04/1999, presso l'U.S.P. di Salerno ed ha conseguito il titolo abilitativo per l'accesso ai ruoli provinciali del personale docente della scuola materna statale nella Regione Campania.

E' altresì invalida civile, come da certificazione Asl di Battipaglia (SA) del 08/05/2014 n. 43930594309491 e pertanto è iscritta a tutti gli effetti a far data dal 4/05/2016 (n. 26947) nell'elenco provinciale dei lavoratori disabili della Provincia di Salerno, di cui all'art. 8 della legge n. 68/99, come da attestazione che si allega.

L'art. 10, comma 5, della legge recante norme per la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)", in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali.

Ciò implica che tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente potenziale interesse contrario all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione.

La ricorrente, aspira ad essere inclusa, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Salerno, valide per gli anni scolastici 2014/2017. Il decreto Ministeriale n. 235 del 01/04/2014, recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, in maniera del tutto illegittima, non ha concesso ai docenti titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 la possibilità di presentare domanda di inserimento nelle sopradette graduatorie utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato. Invero il predetto decreto ha previsto solo la possibilità di presentare domanda di aggiornamento della propria posizione in graduatoria.

Tale facoltà di aggiornamento è stata concessa peraltro, esclusivamente ai docenti già inseriti nelle graduatorie, per cui è causa e di conseguenza, registrati nella piattaforma telematica "Istanze on line".

Più precisamente, ai sensi del D.M. 235/2014, all'art. 9, commi 2 e 3, rubricato "Modalità di presentazione delle domande", la domanda dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB, a pena di esclusione.

La piattaforma web denominata "Istanze on line" tuttavia, pur non riconoscendo come titolo valido all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, il diploma magistrale, anche se conseguito entro l'a.s. 2001/2002, non dava la possibilità ai docenti in possesso di tale titolo di registrarsi nel sistema telematico del MIUR.

Il programma informatico concepito dal MIUR sulla base delle disposizioni del D.M. 235/2014, dunque, impediva – e impedisce attualmente alla ricorrente anche solo di farsi riconoscere dal sistema quale docente, con conseguente aprioristica esclusione dalle procedura di aggiornamento delle graduatorie.

Con sentenza n. 1973 del 16/04/2015, il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza di primo grado, dopo aver ribadito che il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 è titolo abilitante a tutti gli effetti di legge, ha, altresì stabilito che i criteri stabiliti dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti minori del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento delle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati, con il conseguente obbligo conformativo per il MIUR, consistente nel consentire l'acquisizione delle domande di inserimento dei diplomati magistrali (ante 2001) nella terza fascia delle graduatorie permanenti ora ad esaurimento.

Dopo aver appreso che il D.M. 235/2015 è stato annullato perché illegittimo, la ricorrente con raccomandata a/r del 4 maggio 2016, ha inoltrato all'Ambito Territoriale di Salerno, la domanda di inserimento nella GAE, senza alcun riscontro.

Anche il suo difensore, ha provveduto ad inoltrare richiesta all'inserimento della ricorrente nelle GAE ai competenti Enti, senza riscontro.

Pertanto la ricorrente eccepisce

IN DIRITTO

I SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO

In merito alla predetta azione giudiziaria non vi è alcun dubbio sul fatto che la giurisdizione sia da individuarsi in capo al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro. Esiste, infatti un consolidato orientamento della Cassazione e del Consiglio di Stato, secondo il quale, a seguito della trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concordi in graduatorie permanenti, dove sono inclusi tutti gli aspiranti docenti in possesso di abilitazione, è mutata la posizione giuridica soggettiva delle persone




inserite nelle graduatorie stesse. Tale posizione è divenuta di diritto soggettivo, poiché concerne una pretesa all'inserimento in graduatoria, i cui atti costitutivi corrispondono al possesso di un titolo ottenuto nei modi di legge. Si citano i precedenti giurisprudenziali a sostegno di tale tesi: Consiglio di Stato, Sez IV, n. 5794 del 24/11/2014, Cassazione Civile a Sezioni Unite, Ordinanza n. 16756 del 23/07/2014.

II SULLA ILLEGITTIMITA' DEGLI ATTI MINISTERIALI CHE NON HANNO CONSENTITO ALLA RICORRENTE DI FORMULARE DOMANDA DI INSERIMENTO IN GRADUATORIA

1 Il sistema di reclutamento dei docenti.

Per poter meglio approfondire le ragioni che soggiacciono alla specifica domanda formulata dalla ricorrente di inserimento nella III fascia della graduatoria ad esaurimento, è opportuno preliminarmente analizzare compiutamente il funzionamento dell'attuale sistema di reclutamento dei docenti. L'art. 1 della legge 124/1999 ha modificato la modalità di reclutamento a regime del personale docente di ruolo della scuola, prevedendo la soppressione del concorso per soli titoli e la trasformazione delle relative graduatorie in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili. L'articolo citato ha sostituito l'art. 399 del D. Lgs 297/1994 nei seguenti termini" Art. 399 (Accesso ai ruoli). 1 L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo per il 50% dei posti annualmente assegnabili mediante concorsi per titoli ed esami e per il restante 50 per cento attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 407".L'accesso ai ruoli, secondo la disposizione citata, avviene per il 50% dei posti mediante concorsi per titoli ed esami ed il restante 50% attingendo alle graduatorie permanenti richiamate. Le graduatorie per l'insegnamento sono predisposte in ciascuna





provincia e ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 7 del Decreto Legge 3 luglio 2001 n. 255 convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001 n. 333 sono articolate in 3 fasce, graduate a seconda dei requisiti posseduti dagli aspiranti:

Prima fascia, riservata ai docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli;

Seconda fascia, costituita dai docenti, che, alla data di entrata in vigore della legge 124/1999, possedevano i requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli;

Nella terza fascia rientrano quei docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche ai solo fini abilitativi e a quelli che fossero inseriti, alla data di entrata in vigore della L. 124/1999 in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo.

La terza fascia delle graduatorie permanenti è stata integrata con gli aspiranti in possesso di abilitazione/titolo abilitante all'inserimento comunque posseduti.

L'art. 1, comma 605, della legge 296/2006, ha previsto la trasformazione delle graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie ad esaurimento, escludendo la possibilità di inserimenti di nuovi abilitati, ma facendo espressamente salvo l'inserimento dei docenti già in possesso di abilitazione.

Predetta disposizione legislativa ha considerato la terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, dato che già dal 2007, non è più possibile prevedere l'inserimento di nuovi aspiranti candidati prima dell'immissione in ruolo dei già abilitati, pertanto la normativa in oggetto non ha consentito l'inserimento nella terza fascia dei docenti che si erano abilitati dopo la trasformazione delle graduatorie ad esaurimento.

Nel caso di specie la ricorrente ha conseguito il titolo abilitante entro l'anno 2001/2002.

Il riconoscimento del predetto titolo nasce dall'assembramento normativo di disposizioni che vengono pedissequamente riportate.

L'art. 194, comma 1, del Dlg. 297/1994 prevedeva che " Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono degli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione insegnamento nelle scuole materne. Predetta norma è stata poi successivamente abrogata dalla successiva legge n. 226 del 17/10/2005 che prevede che continuino ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predetti classi. L'art. 197, comma 1 del D. Lgs 297/1994, ha stabilito, a sua volta " A conclusione degli studi svolti nel ginnasio- liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico magistrale abilita, rispettivamente all'esercizio della professione e dell'istituto nella scuola elementare.

Successivamente il Decreto Ministeriale del 10/03/1997 n. 175, all'art. 3 stabilisce che in relazione alla soppressione dei corsi triennali di scuola magistrale e di quelli quadriennali ed integrali di istituto magistrale è istituita una nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale. Al termine del predetto corso di studi si consegue il diploma di maturità non avente valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare e non idoneo all'insegnamento nella scuola materna".



Alla luce della normativa richiamata vi sono i diplomati magistrali con il vecchio ordinamento e quindi diplomati entro l'anno scolastico 2001/2002, ai quali è riconosciuto il valore abilitante all'insegnamento e coloro i quali hanno ottenuto il diploma in data successiva all'anno 2001/2002 e pertanto non costituisce titolo abilitante all'insegnamento.

Ma vi è di più!!!

La sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015 stabilisce che il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 ha valore abilitante ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

La ricorrente, quindi non essendo al momento presente nella graduatoria ad esaurimento, è stata nuovamente esclusa da tale ultimo piano di stabilizzazione dei docenti precari.

Sulla efficacia *erga omnes* della pronuncia del Consiglio di Stato di annullamento del D.M. 235/2014 in parte qua.

Con riferimento alle pronunce di annullamento di atti amministrativi a contenuto generale, si è da sempre osservato che alle stesse non si potesse riferire una mera efficacia *inter partes* della cosa giudicata, giacché l'eliminazione dal mondo del diritto dell'atto a contenuto generale dispiega immediatamente effetti *erga omnes*, includendo anche i soggetti che non avessero partecipato al processo, ma che fossero interessati dagli effetti dell'atto caducato.

In effetti, proprio partendo da tali casi pratici, la dottrina è giunta ad individuare una categoria di atti, dato l'annullamento dei quali, viene a prodursi un effetto che non può considerarsi unicamente limitato alle sole parti processuali, ma che dispiega effetti *erga omnes*. Tale categoria è costituita dagli **atti regolamentari e quelli generali**, che si distinguono per il loro carattere di **inscindibilità**: gli stessi, infatti, contenendo una **disciplina applicabile ad una platea generalizzata**, determinano comunque la **produzione di effetti *erga omnes*** anche in caso di loro annullamento (Cfr. Cass., Sez. I, 13 marzo 1998 n. 2734, in *Giust. civ. Mass.* 1998, 573,

secondo cui il principio dell'efficacia inter partes del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi natura regolamentare, e quelli aventi portata generale determinando la relativa pronuncia di annullamento una loro **definitiva ablazione dalla sfera del rilevante giuridico**, attese la **ontologica indivisibilità**, con conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti non solo dei singoli ricorrenti, ma di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi, ancorché rimasti inerti in sede di tutela giurisdizionale amministrativa).

Il Tar Campania – Napoli, Sez. IV, con sentenza del 7 settembre 2012, n. 3811 ha ulteriormente ribadito, in caso di annullamento di atti generali e indivisibili, la **mancata applicazione del divieto di estensione soggettiva del giudicato in materia di pubblico impiego**, sancito dal co. 132 art. 1 Legge 311/2004 e confermato dal co. 6 art. 41 D.L. 207/2008. Nel caso specifico, infatti, il Tar ha ritenuto che *“la finalità che informa il divieto di estensione soggettiva non può essere estesa anche alle ipotesi ...in cui l'estensione degli effetti delle pronunce giurisdizionali non risulta in alcun modo idonea a determinare pregiudizi finanziari a carico dell'amministrazione ma, al contrario, a consentire l'esplicazione dei principi, riconducibili all'imparzialità e buon andamento, di par condicio e favor participationis”*.

Non si può, dunque, nutrire alcun dubbio che la sopracitata pronuncia caducatoria del Consiglio di Stato giovi anche alla odierna ricorrente, con conseguente **esclusione della possibilità, per il MIUR, di respingere la richiesta della ricorrente invocando disposizioni regolamentari definitivamente annullate dalla giustizia amministrativa.**

III)- SUL DANNO SUBITO DALLA RICORRENTE A CAUSA DELLA ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE E SULLA SUSSISTENZA DEL PERICULUM IN MORA PER L'EMANAZIONE DI UNA MISURA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA. DOMANDA SUBORDINATA DI RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA.

Si sottolinea, inoltre, che il mancato inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento ha comportato l'esclusione della ricorrente dal piano ordinario/straordinario (L. 107/15) di assunzione in ruolo che ha riguardato esclusivamente i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito del concorso, unici due canali di accesso ai ruoli in base a quanto stabilito dall'art. 399 del D. Lgs 297/1994.

La ricorrente, quindi, non essendo presente nelle graduatorie ad esaurimento è stata esclusa dal piano di stabilizzazione dei docenti precari e degli attuali conferimenti di incarico (ancora in corso quanto al potenziamento dell'organico - fase C).

Cionondimeno il riconoscimento di tale collocazione dovrà determinare anche la reviviscenza del diritto alla partecipazione a tale piano.

In buona sostanza, e precisato che l'auspicato riconoscimento del **diritto all'inserimento in graduatoria dei diplomati magistrali** dovrà determinare il connesso e consequenziale diritto alla partecipazione al piano straordinario di immissioni in ruolo, l'interesse ad un pronunciamento cautelare immediato è ravvisabile sia nel potenziale beneficio di incarichi sostitutivi da GAE sia nel preannunciato beneficio riservato agli inseriti in GAE ai fini della partecipazione alle nuove procedure concorsuali.

Ciò a dire che il **diritto all'inserimento in graduatoria dei diplomati magistrali** consentirà, in ogni caso, alla ricorrente la più che potenziale fruizione di incarichi temporanei su GAE nonché titolo privilegiato per le nuove procedure concorsuali.

Esistono, dunque, evidenti ragioni di urgenza nella proposizione e per l'accoglimento della presente istanza cautelare, considerato che i **tempi del giudizio ordinario sarebbero incompatibili con la tutela del diritto azionato in giudizio**, consistente nella possibilità di fruire di incarichi temporanei nonché di partecipare con titolo privilegiato al nuovo piano straordinario di stabilizzazione.

A ben vedere, è stato il **Consiglio di Stato**, con la sentenza n. 3658/2014, a chiarire il pregiudizio sussistente in relazione alla ricorrente precisando che **quest'ultima appartiene al**

cosiddetto personale precario, e di conseguenza, per ella, l'ingresso nelle graduatorie in questione costituisce residua, anzi estrema, possibilità di accedere ad una occupazione stabile.

In subordine, dunque, si chiede che il danno da perdita di *chance* subito dalla ricorrente sia risarcito in forma specifica con la condanna delle amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari all'inserimento delle ricorrenti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Salerno, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017 o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale.

Nel caso di specie, pertanto, nulla osta ad un accoglimento della tutela in forma specifica così come richiesta dalla ricorrente: le graduatorie ad esaurimento, infatti, sono tuttora esistenti e saranno ancora utilizzate per le future immissioni in ruolo oltreché per la stipula dei contratti annuali.

Inoltre, come abbiamo già analizzato, nessuna norma di rango primario impedisce l'inserimento, ora per allora, dei diplomati magistrale.

Occorre ricordare, in proposito, che lo stesso legislatore, dopo il 2007, ha consentito l'inserimento ex novo in graduatoria per molte categorie di docenti. In particolare, dopo la configurazione ad esaurimento delle graduatorie, si sono inseriti:

- i docenti che avevano frequentato il IX ciclo SSIS o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell'anno accademico 2007/2008 (cioè dopo la chiusura delle graduatorie ad esaurimento);
- i docenti iscritti nell'anno accademico 2007/2008 (cioè dopo la chiusura delle graduatorie ad esaurimento) al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica;

- i docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008-2009, 2009- 2010 e 2010-2011(cioè dopo la chiusura delle graduatorie ad esaurimento).

IL DIVIETO NORMATIVO DI NUOVI INSERIMENTI, DUNQUE, NON È ASSOLUTO, IN QUANTO RIGUARDA SOLO I NUOVI ABILITATI E, IN OGNI CASO, SUBISCE DIVERSE DEROGHE E TRA QUESTE DEVE COLLOCARSI ANCHE LA PREVISIONE - ANCH'ESSA LEGISLATIVAMENTE STABILITA - DELLA POSSIBILITÀ DI INSERIMENTO DEI DOCENTI GIÀ ABILITATI PRIMA DELLA CONFORMAZIONE AD ESAURIMENTO DELLE GRADUATORIE.

Il principio sopra espresso, invero, è stato più volte riconosciuto dalla giurisprudenza di merito a proposito del CONTENZIOSO RELATIVO AL REINSERIMENTO IN GRADUATORIA dei docenti cancellati per aver omesso la presentazione della domanda e a proposito del contenzioso promosso dai così detti CONGELATI SSIS (docenti che, dopo aver congelato il proprio corso di studi presso le scuole di specializzazione, hanno conseguito il titolo abilitante soltanto al termine dei nuovi corsi di TFA - tirocinio formativo attivo - ossia dopo il 2013).

Nei casi sopra citati, dunque, la giurisprudenza ha ritenuto che il carattere ad esaurimento delle graduatorie non sia vulnerato dall'inserimento di categorie di docenti che - come i diplomati magistrali - non ampliano la platea dei destinatari del piano di stabilizzazione previsto dalla legge 296/2006.

Per tutte le ragioni sopra esposte, nella denegata ipotesi in cui l'adito Tribunale non ritenesse fondate le domande avanzate in via principale, si insiste, in subordine, della condanna del Miur al risarcimento in forma specifica del danno subito e di conseguenza si chiede che la S.V., Voglia



emanare un provvedimento con cui ordini al Miur l'inserimento delle ricorrenti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di richiesto inserimento, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE).

Infine, occorre osservare che le tesi della ricorrente è **già stata accolta**, con l'inserimento definitivo in graduatoria di quasi duemila docenti, per effetto delle numerose pronunce

o - O - o

Alla luce delle considerazioni svolte, la ricorrente, rappresentata, difesa e domiciliata come in atti, **chiede all'On.le Tribunale adito di accogliere le seguenti**

CONCLUSIONI

PREVIO ACCERTAMENTO DELLA NULLITÀ E/O DELLA ILLEGITTIMITÀ CON CONSEQUENTE DISAPPLICAZIONE

A)- Del D.M. n. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito alle ricorrenti di presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Salerno per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) e, in particolare, nella parte in cui:

- all'art. 9, rubricato "Modalità di presentazione delle domande", ai commi 2 e 3, stabilisce che [...] la domanda (...) dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB [...] secondo le seguenti modalità [...]

a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - registrazione", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it);

b) inserimento della domanda via web. Detta operazione viene effettuata dal 10 aprile 2014 al 10 maggio 2014 (entro le ore 14,00) nella sezione dedicata, "Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - inserimento", presente sul sito internet del Ministero;





- all'art. 10, rubricato "*Regolarizzazioni e esclusioni*", al comma 2, lettera b, stabilisce che [...] *è motivo di esclusione (...) la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3 [...]*.

B)- Delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Salerno, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, relative al personale docente, nella parte d'interesse, ossia nella parte in cui non contemplano l'inserimento delle ricorrenti.

IN VIA CAUTELARE

inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di udienza *ad hoc*, accertata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*:

- ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di consentire la presentazione della domanda di inserimento della ricorrente nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Salerno, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, riattivando a tal fine le funzioni della piattaforma telematica "Istanze on line", ovvero ritenendo utilmente prodotta la domanda, con tutti i titoli e i servizi che saranno oggetto di valutazione da parte del MIUR, in forma cartacea;
- ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di accogliere la conseguente domanda della ricorrente d'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento a tutti gli effetti e, dunque, ai fini della partecipazione al piano straordinario di immissioni in ruolo.

NEL MERITO

- 1)- accertato e dichiarato il diritto della ricorrente alla presentazione della domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Salerno, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), nella posizione derivante dal punteggio attribuibile ai medesimi applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento (Allegato n. 2 al

D.M. 235/2014), condannare le amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'inserimento della ricorrente nelle suddette graduatorie, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017, o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale, e nella posizione derivante dal punteggio attribuibile alla medesima applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento, con tutte le conseguenze di legge.;

2)- accertato e dichiarato il diritto della ricorrente al reinserimento nella terza fascia della graduatoria ad esaurimento della provincia di Salerno valida per il triennio 2014-2017, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), condannare le amministrazioni intimate, ciascuna per la propria competenza, alla collocazione delle ricorrenti in posizione utile alla partecipazione al piano straordinario di immissioni in ruolo di cui alla L. 107/2015.

o - O - o

3)- IN ESTREMO SUBORDINE, nel caso in cui la ricorrente non potesse partecipare al piano straordinario di immissione in ruolo a causa della illegittima negazione del diritto all'inserimento in graduatoria, si chiede di **condannare il MIUR a riutilizzare le graduatorie** a esaurimento valide per gli anni 2014/2017 - così come rettificate per effetto dell'inserimento della ricorrente con decorrenza dalla data di presentazione della domanda giudiziale - **ai fini della corretta individuazione dei destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato con il MIUR** in applicazione del principio meritocratico del migliore punteggio maturato nelle medesime graduatorie.

o - O - o

Con espressa riserva di formulare in altro giudizio ulteriori domande compresa quella per richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti dalle ricorrenti a causa del comportamento illegittimo delle Amministrazioni.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

o - O - o

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)**

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta procure in calce al presente ricorso

PREMESSO CHE

Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del **diritto della ricorrente alla presentazione della domanda e al successivo inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento della Provincia di Salerno per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE).**

L'art. 10, comma 5, della legge recante norme per la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)", in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la **facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali;**

Ciò implica che **tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione;**

Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato **ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per la classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017.**

RILEVATO CHE

La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;



l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, “[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]”;

la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente; già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito *internet* del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

anche i **Tribunali del lavoro**, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “[...] *l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]*” (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R.).

RILEVATO, INFINE, CHE

Tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si



veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo:

http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la **notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA

AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 - attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:

- a)- autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b)- nome della ricorrente e indicazione dell'amministrazione intimata;
- c)- sunto dei motivi del ricorso;
- d)- indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come *"tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE),, vigenti per gli anni scolastici 2014/2017" e, in particolare, i docenti inseriti (per le suddette classi concorsuali) nell'ambito territoriale di Salerno"*;
- e)- testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Si dichiara che la presente controversia è esente in virtù dell'autocertificazione della situazione reddituale non superiore ad euro 32.298,99.

Salerno, 7 giugno 2016

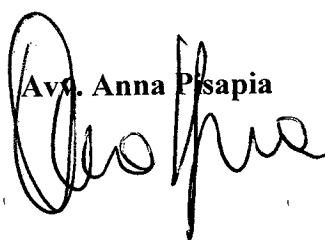
Avv. Anna Pisapia

Studio legale
Avv. Anna Pisapia
84129- Via S. Margherita n. 36/a
SALERNO
cell.3208314903
email pisapia.anna84@gmail.com
pec annapisapia@pec.ordineforense.salerno.it

La sottoscritta ^{LUCIA} ~~MUSCARIELLO~~ nata a ^{MONTECORVINO} ~~MONTECORVINO~~ il 26-05-1942 (c.f. 15860092866F438) e residente in BATTAGLIA alla via IRASILE n. 2 nomina l'Avv. Anna Pisapia, suo difensore di fiducia e suo procuratore Vi conferisco, sin d'ora, con ampia facoltà di legge nel presente giudizio ivi compreso quello di presentare istanze riconvenzionali, di chiamare terzi in causa, di presentare istanze di prosecuzione, riassunzione e cautelari. Vi autorizzo a transigere, a conciliare in via giudiziale ed in via stragiudiziale, di rinunciare agli atti all'azione, ad accettare le relative rinunzie, a ridurre ed ampliare la domanda, ad incassare somme, rilasciare quietanze, nonché di nominare avvocati e/o praticanti, sostituti e/o aggiunti e domiciliatari, sia congiuntamente che disgiuntamente. Dichiaro, inoltre, con la firma del presente mandato di avere preso integrale conoscenza del contenuto dell'informativa redatta ai sensi e nei termini di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 196/03, della quale ho ricevuto copia e che ho compreso in ogni sua parte, con particolare riguardo ai diritti riconosciuti dall'art. 7 D.lgs. n. 196/03. Presto, pertanto, il mio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali, con le modalità e per le finalità indicate nell'informativa stessa. Dichiaro, inoltre, di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, III comma, del D.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli articoli 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui esso è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Eleggo domicilio presso il suo studio sito in Salerno alla Via S. Margherita n. 36/A.



E' autentica


Avv. Anna Pisapia



Tribunale di Salerno

Sezione Lavoro

N. R.G.

4480/2016

Il Giudice del Lavoro

Letto il ricorso che precede;

Visti ed applicati gli artt. L. 11.08.73, 415, 422, 444 e 533 c.p.c.; *2000K*

Ritenuta la propria competenza;

FISSA

L'UDENZA PER LA TRATTAZIONE DELL'ISTANZA CAUTELARE PER IL 13.12.016 ore P.30
L'udienza di discussione della causa per il giorno 2-3-017 alle ore 9.30

DISPONE

che ricorso e decreto vengano notificati, a cura della parte ricorrente entro il ~~termine di legge~~ *7.12.016*.
AUTORIZZANDO LA NOTIFICA EX ART. 151 CPC COME RICHIESTO.

Salerno, *10.11.016*

L'Assistente Giudiziario
Livrieri Michele

Il Giudice del Lavoro
Dott. Nicola De Marco

Depositato in cancelleria

Oggi **16 NOV. 2016**

L'Assistente Giudiziario
Livrieri Michele

Rilasciate copie conformi
all'avv. del ricorrente
Salerno, li

E' copia conforme all'originale
Salerno, li

18 NOV 2016

L'assistente Giudiziario
Livrieri Michele

RELATA DI NOTIFICA

A richiesta dell'Avv. Anna Pisapia, io sottoscritto, Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche della Corte di Appello di Salerno, ho notificato il suesteso atto affinché ne abbia piena e legale scienza ad ogni effetto e conseguenza di legge a:

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma al Piazzale Kennedy n. 20 (C.F. 80185250588) domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Salerno al Corso Vittorio Emanuele n. 58

A mani di Desiderio M. Buenco
C.F. 80185250588, in qualità di
funzionario incaricato di ricevere le notificazioni,
addetto alla sede stessa.

25/11/16

- **AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI SALERNO** in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Salerno, Via Monticelli loc. Fuorni (C.F. 801039860652); f.f. 1

A mani del Ag. Erica Beneres
qualificatosi impiegato incaricato di ricevere le notificazioni, addetto alla sede stessa.

28 NOV 2016

Il Funzionario UNEP
D.ssa Annamaria Ferri

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Napoli alla Via Ponte della Maddalena n. 55 (C.F. 80039860632)

N.Racc 767318991277
Data spedizione 25/11/2016
POSTE SALERNO

A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE A NORMA DI LEGGE SPEDITO dall'UFFICIO di SALERNO C.P.	
Salerno,	25 NOV. 2016
Ufficiale Giudiziario Luigi Deposito Ufficio Unico Corte Appello - SALERNO	

N° 10310 **AVVISO DI RICEVIMENTO** dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di
del cronologico
diretto a UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, IN PERSONA VERGATO
MANDATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO ☐ **RETIRE IN UFFICIO DEL PLICO NOT**

A/Ter P/O Cr. 20520 R.G.
44902/16

NON URGENTE

NON URGENTE

Trasferte € 7,67
Spese Postali € 7,70

€ 15,37

TRASFERIRE

TOTALE € 15,37
(SPESE POSTALI E TRASFERTE ANTICIPATE DALL'ERARIO)

Data Richiesta
 23/11/2016
 L'Ufficiale Giudiziario

